

TRIBUNALE DI COSENZA Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 808 /2015 SI (già 808/2015 RVG)

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni

letta proposta di accordo di composizione della crisi redatta nell'interesse del ricorrente dal gestore della crisi nominato dal Tribunale;

sentite le parti all'udienza del 14.2.2019 e a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza;

richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda già delibate in sede di fissazione di udienza;

rilevato:

- che all'esito delle diverse integrazioni disposte dal Tribunale la proposta di accordo formulata dal Mirabelli prevede il pagamento integrale dei creditori (in prededuzione, chirografari e privilegiati) nell'arco di tre anni, mediante cessione di tutti i beni facenti parte del patrimonio del ricorrente (ad eccezione, in un primo momento, della casa di abitazione, che, però, sarà messa in vendita successivamente, nel caso in cui il ricavato della vendita dei suddetti beni non sia sufficiente a coprire integralmente l'esposizione debitoria del Mirabelli), da liquidarsi secondo le modalità descritte nelle relazioni del gestore, con effetto liberatorio posposto al momento dell'effettiva soddisfazione di tutte le pendenze e con accantonamento di somme rispetto alla pendenza della SNC di cui il Mirabelli è socio con Banca Carime (oggetto di accordo in corso di esecuzione);
- che all'udienza del 14.2.2019 è comparso il custode nominato nell'ambito di procedura esecutiva a carico del Mirabelli, che ha prodotto decreto di liquidazione emesso in suo favore dal giudice dell'esecuzione: il Mirabelli e il suo difensore hanno assunto l'obbligo di includere anche tale debito nella proposta di accordo di cui è richiesta l'omologa, sempre con pagamento integrale;
- che la proposta rimessa all'accordo dei creditori dal Tribunale, per come illustrato dal gestore, ha incontrato l'assenso (tra voti favorevoli ed astenuti) del <u>97,4%</u> dei creditori,



sicché risulta ampiamente raggiunta la percentuale minima di cui all'art. 11, comma 3, l. 3/2012;

evidenziato:

- che ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 12 comma 2 l. 3/2012 all'udienza fissata per la decisione sull'omologa il giudice, a fronte del raggiunto della percentuale minima di consensi prescritta dal legislatore, omologa l'accordo se rileva l'insussistenza di atti e iniziative in frode ai creditori e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo e, in caso di contestazione sulla convenienza, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
- che nel caso specifico la proposta prevede il soddisfacimento integrale di tutti i creditori, tramite messa a disposizione di questi ultimi di tutti gli immobili presenti nel patrimonio del ricorrente;
- che l'accordo appare pertanto conveniente per i creditori, che non potrebbero avere migliori risultati con l'alternativa liquidatoria;
- che non paiono sussistere atti in frode ai creditori, in quanto, benché il Mirabelli abbia posto in essere atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio, uno solo è avvenuto a titolo gratuito (rispetto, peraltro, a bene oggetto di ipoteca, quindi comunque aggredibile dall'ipotecario) e, comunque, non si è realizzata un'incidenza negativa sul patrimonio immobiliare del debitore, ancora ampiamente capiente rispetto all'esposizione debitoria;
- che l'OCC ha attestato la fattibilità dell'accordo con motivazioni specifiche, fondate sulla messa a disposizione da parte del debitore dell'intero suo patrimonio; ritenuto, conclusivamente:
- di omologare l'accordo (inclusivo del debito verso il custode nominato nel procedimento n. 2/2017 RGEI, nella misura oggetto di liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione);
- di disporre la pubblicità dell'omologa ai sensi degli artt. 10-12 l. 3/2012:
- di disporre che l'organismo di composizione della crisi che ex art 13 l. n. 3/2012 provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e a vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;



Decreto di ammissibilita' del 25/02/2019 RG n. 808/2015

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) omologa la proposta di composizione della crisi presentata da Mirabelli Maurizio;

2) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento

dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

3) nomina liquidatore, come previsto nell'accordo tra le parti, l'avv. Celestina Seneca,

già gestore della crisi;

4) dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai

creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede

di fissazione di udienza e mediante pubblicazione nel registro delle imprese e

trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Si comunichi al ricorrente ed al gestore della crisi, nonché all'ufficio esecuzioni

immobiliari di questo Tribunale per l'inserimento agli atti del procedimento n. 2/2017

RGEI.

Cosenza, 23.2.2019

Il Giudice dott.ssa Giusi Ianni

